

ALLA S.V.I. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA

RICORSO STRAORDINARIO

AL CAPO DELLO STATO

PER

le Sigg.re

PICCARDO GIULIA (c.f. PCCGLI96B4SFG11P) nata a Monterotondo (Roma) il 05.02.1996 e **PICCARDO MARIAPIA** (c.f. PCCMRP01C42H501D), nata a Roma il 02.03.2001, entrambe rappresentate e difese, giusta delega in calce al presente ricorso dall'avvocato Luca Agliocchi (C.F. GLCLCU75D24L182B – indirizzo PEC: luca.agliocchi@pecavvocatitivoli.it) ed elettivamente domiciliate presso il Suo Studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 13 (fax presso il quale effettuare le comunicazioni: 06/92942655).

Ricorrenti

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**, in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

Resistenti

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **Giovanna Soritto**, residente in via Roberto Bracco n. 28, Frattamaggiore (Na).

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE

- del D.M. M.I. n. 50 del 03.03.2021, successivamente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione in data 19/03/2021, nella parte in cui disponendo modalità e criteri per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto c.d. di Terza Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22-2022/23 e 2023/2024, stabilisce all'All. A, lett. F), con disparità di trattamento, un punteggio dimezzato per il servizio prestato presso scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le scuole statali.
- della nota MIUR prot. 9256 del 18/03/2021 avente ad oggetto *"Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – Triennio Scolastico 2021-2023"*.
- ove occorra, in parte qua, del Decreto del Ministero dell'Istruzione prot. 138 del 20.04.2021;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti.

FATTO

1. Le odierne ricorrenti sono e sono state dipendenti, appartenenti alla categoria non docenti, c.d. personale A.T.A. (Amministrativo Tecnico e Ausiliario), di scuole paritarie (in particolare presso l'Istituto Paritario Santa Maria di Monterotondo).
2. Esse ricorrenti, sono inserite nella c.d. terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il precedente triennio scolastico per le supplenze di assistente amministrativo e negli anni precedenti, hanno prestato servizio presso scuole paritarie (cfr. certificati di servizio agli atti).
3. In seguito alla pubblicazione degli atti impugnati le ricorrenti hanno presentato domanda per l'aggiornamento delle rispettive posizioni in

graduatoria per il prossimo triennio 2021-2024, in particolare, vantando tra gli altri requisiti e criteri previsti, quello relativo al servizio prestato presso scuole paritarie.

4. Tuttavia, sulla scorta delle previsioni del D.M. impugnato, il quale aveva apportato integrazioni ed aggiornamenti alle tabelle di valutazione dei titoli validi, allegate al D.M. n. 430/2000, veniva constatata la presenza di un criterio assolutamente illegittimo e discriminatorio, causa di ingiusta penalizzazione nei loro confronti.
5. In particolare, l'Allegato A *"Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A."* del suddetto decreto, contenente la tabella di valutazione dei titoli relativi alla graduatorie per il profilo professionale di assistente amministrativo, alla lettera F) disciplinante i titoli di servizio, ha previsto l'attribuzione al titolo derivante dal servizio prestato presso *"scuole non statali paritarie"* in termini dimezzati rispetto al servizio prestato presso le scuole statali.
6. In sintesi, nonostante la sostanziale identità del servizio prestato presso scuole facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione previsto dalla legge n. 62/2000, la P.A. resistente ha stabilito un criterio evidentemente discriminatorio e lesivo per una categoria indeterminata di soggetti.
7. La previsione contenuta nella lettera F) Tabella A del D.M. qui oggetto di impugnazione è la seguente:
"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà...".
8. Tale sperequazione nel riconoscimento del punteggio per il servizio prestato viene confermata all'interno della medesima Tabella A all'Allegato A/1 *"Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di*

circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo”, laddove al punto B) “Titoli di servizio”, il provvedimento impugnato dispone che “Per il medesimo servizio prestato in : ...d) scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà”. Parimenti nell’allegato A/2 “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere” laddove al punto B), “Titoli di servizio”, punto 5.2) il provvedimento impugnato dispone parimenti la riduzione alla metà del punteggio. Ciò avvenendo anche nei successivi Allegati A/3, A/4 e A/5 nei corrispondenti analoghi punti ora esposti.

9. Per mero scrupolo espositivo si precisa sin d’ora che la posizione delle odierne ricorrenti è assolutamente omogenea tra loro con riferimento alla pretesa azionata.

Gli atti impugnati risultano, quindi, evidentemente illegittimi ed immediatamente lesivi per le ricorrenti, le quali ne chiedono, quindi, l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Preliminarmente

Il Tar Lazio, Sezione III Bis, richiamando peraltro l’orientamento già espresso dall’Ecc.mo Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, già investito della vicenda in analoghi ricorsi, ha precedentemente dichiarato l’illegittimità di atti impugnati di analogo tenore, ad esempio:

- a) Da ultimo con sentenza n. 621/2021, la quale ha affermato:

“... Nel merito gli esponenti denunciano la violazione della L. n. 62/2000 sostenendo che essa ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema

nazionale di istruzione pubblica” (così T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza dell’8.2.2001).

Il motivo è fondato.

Come già affermato dalla Sezione con la citata sentenza n.2204/2019 “l’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap(...)”. Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”. In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono

valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici(...)". Non può pertanto non ribadirsi quanto già affermato in sede cautelare, ovvero che "i provvedimenti gravati, e in particolare la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuiscono al servizio preruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.)." (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n.3052, Ord.) Giova altresì segnalare che in argomento la Sezione si è già espressa con sentenza, stabilendo che la "sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pari ordinazione dell'attività di insegnamento non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie". In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: "I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Sul punto il Consiglio di Stato, con svolta

presso istituti statali e istituti paritari sancito dell'art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415)".

Ciò premesso, il proposto gravame va accolto con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti...".

Peraltro, gli atti impugnati del predetto ricorso erano stati oggetto di sospensione cautelare, come riferito nella parte in fatto della sentenza: *"Con ordinanza n.4213 del 20.6.2019 è stata accolta l'istanza cautelare in quanto "con la sentenza 2204/2019, questa Sezione ha già annullato gli atti impugnati, ritenendo che la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuisce al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, sia violativa "della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015 del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione".*

b) In precedenza con la sentenza n. 2204/2019 il Tar Lazio, aveva stabilito:

"...2. Espongono in ricorso i deducenti di essere tutti in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 554 del Testo Unico D. Lgs. 297/94, per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (in sigla ATA) della scuola il cui sistema di reclutamento si basa su graduatorie provinciali permanenti alle quali si attinge per l'assegnazione dei posti disponibili; di aver presentato domanda di inserimento in graduatoria e/o di aggiornamento del punteggio ai rispettivi Ambiti Territoriali delle province d'interesse, nelle forme, nei modi e nei termini previsti dai relativi Bandi regionali, dichiarando nell'apposito modello di domanda il servizio prestato nelle scuole paritarie, affinché il medesimo fosse valutato per intero e non la metà, come

di converso previsto dalla nota n. 4 alle tabelle di valutazione del servizio allegate all'O.M. n. 21 del 2009.

...omissis...

2.2. Nel merito gli esponenti denunciano la violazione della L. n. 62/2000 sostenendo che essa ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica” (così T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza dell'8.2.2001). Basterebbe applicare un principio unico, ovvero che il servizio prestato presso una scuola pubblica, che sia pubblica statale o pubblica paritaria, dia luogo all'attribuzione di un medesimo punteggio. Ciò avviene già, ed è un fatto noto e non contestabile, per i docenti. Non si capisce allora il perché con i provvedimenti impugnati si vogliano violare norme di rango superiore. Quindi, questa illegittima disparità va cassata.

3. Il motivo è fondato, anche alla luce della giurisprudenza di recente espressa dalla Sezione.

Invero l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie".

3.1. In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: "I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)".

Non può pertanto non ribadirsi quanto già affermato in sede cautelare, ovvero sia che "i provvedimenti gravati, e in particolare la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuiscono al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.)" (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.)

Giova altresì segnalare che in argomento la Sezione si è già espressa con sentenza, stabilendo che la “ sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”(T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).

Le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ormai ad un indiscusso principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali...”.

1) VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 1 L. N. 62/2000, ART. 1 COMMI 1 E 3. VIOLAZIONE D. LGS. 297/1994. VIOLAZIONE D.L. 250/2005 ART. 1BIS. VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DI MANIFESTA ILLOGICITA’, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE EX ART. 3, 33 E 34 COST..

Gli atti impugnati, non riconoscendo l’interezza del punteggio maturato per titolo di servizio prestato presso scuole paritarie, violano -nei termini già chiaramente enunciati nei precedenti innanzi esposti- la legge n. 62/2000, la quale stabilisce espressamente che le scuole paritarie “... svolgendo un servizio pubblico...” (art. 1, comma 3), concorrono con le scuole statali alla formazione del c.d. Sistema Nazionale d’Istruzione (art. 1, comma 1).

L'art.1 della prefata norma, infatti, sancisce "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali...."

La norma in questione si pone come *ratio* fondante, quella di ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, "...dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita..." (art. 1, comma 1).

La l. n.62/2000 ha rappresentato un'evoluzione circa il modo di concepire la scuola, la quale non deve essere più intesa nella classica accezione/contrapposizione scuola pubblica/statale e scuola privata/non statale, ma come **un sistema nazionale unico d'istruzione formato a pari titolo da istituzioni scolastiche a gestione statale ed istituzioni scolastiche non statali, ma ugualmente pubbliche. In questo senso, lessicale e terminologico, anche l'evoluzione dottrinale sembra ormai orientata a superare la predetta classificazione con quella più idonea e costituzionalmente orientata di "scuola pubblica statale" e "scuola pubblica non statale"**¹.

¹ Sull'art. 33 Cost. e sulla disciplina costituzionale del diritto di enti e privati di istituire scuole non statali cfr. A. Catelani, *Il diritto di istituire e gestire scuole non statali*, in A. Catelani-M. Falanga, *La scuola pubblica in Italia*, La Scuola, Brescia 2011, pp. 58-84; A. Pajno, *Le scuole non-statali. Il quadro giuridico: dalla Costituzione alla legge 62/2000*, in AA.VV., *A dieci anni dalla legge sulla parità*, La Scuola, Brescia 2010, pp. 15-43; G. Pauciullo Della Valle, *Scuole non statali primarie e secondarie: ordinamento amministrativo*, in «Rivista giuridica della scuola», n. 3 (2008) pp. 401-407; R. Morzenti Pellegrini, *Istruzione e formazione nella nuova amministrazione decentrata della Repubblica. Analisi ricostruttiva e prospettive*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 347-395; A. Sandulli, *Il sistema nazionale di istruzione*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 261-334; S. Lariccia, *Istruzione pubblica e istruzione privata nella Costituzione italiana. I principi. La realtà*, «Diritto ecclesiastico», n. 1, 1987, p. 687; P. Caretti, *Libertà "della scuola" e libertà "nella scuola"*, in «Quale giustizia» 1973; U. Pototschnig, *Insegnamento (libertà di)*, in «Enciclopedia del Diritto», vol. XXI, Giuffrè, Milano 1971, pp. 721-751; S. De Simone, *Pluralismo scolastico e scuola non statale*, «Rivista giuridica della scuola», n. 4, 1971, pp. 566ss; G. Lombardi, *La libertà della scuola nell'ambito della Costituzione italiana*, «Rivista giuridica della scuola», n. 6, 1965, p. 617; V. Zangara, *I diritti di libertà della scuola*, in «Rassegna di diritto pubblico», 1959, pp. 389ss; S. Fois, *La disciplina della libertà della scuola privata*, in «Rassegna parlamentare», n. 1, 1959, pp. 153ss; C. Esposito, *Contenuto e limiti della libertà di istituire scuole*, in «Giurisprudenza costituzionale», n. 3, 1958, pp. 486ss; V. Crisafulli, *Libertà di scuola e libertà di insegnamento*, «Giurisprudenza scolastica» 1958, pp. 489ss; A. Moro, *La parità nella scuola. Libertà e parità della scuola non statale nella Costituzione*, «Quaderni della scuola cattolica», n. 1, 1957, pp. 12ss.; N. Daniele, *Orientamenti dottrinali nell'interpretazione dell'art. 33 della Costituzione*, in «Annali della Pubblica Istruzione», n. 12, 1955, pp. 3-11.

A. Pajno, *Le scuole non-statali. Dalla Costituzione alla legge 62/2000*, in AA.VV., *A dieci anni dalla legge sulla parità*, La Scuola, Brescia 2010, p. 16.

«La libertà della scuola», scrive A. Mattioni, «si configura nel nostro ordinamento come un vero e proprio diritto soggettivo» (*Osservazioni sulla scuola paritaria nella Costituzione*, in A. Mattioni, *Società e Istituzioni. Una raccolta di scritti*,

Alle scuole pubbliche non statali, *id est* paritarie, pertanto la normativa richiamata, riconosce la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Il riconoscimento della parità scolastica inserisce, infatti, la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola. Fisiologicamente alla equiparazione di intenti e funzioni tra le scuole "pubbliche non statali" e "scuole pubbliche statali" consegue anche **il riconoscimento della pari dignità riconosciuta al servizio prestato dai lavoratori (docenti e non docenti) nelle diverse istituzioni scolastiche.**

Il mancato riconoscimento dell'uguale valenza al servizio reso nelle due tipologie di scuole significherebbe violare la *ratio* sottesa alla norma e lo stesso obiettivo prefissato dal legislatore.

Quindi, parlando di scuola statale e non statale (o paritaria), presuppone che entrambi per la legge sono pubbliche, aventi uguali diritti e doveri, e, pertanto, qualsivoglia non univoca valutazione e trattamento, si presta ad evidenti forme di discriminazione, originate dalla palese violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di libertà di insegnamento.

Jovene, Napoli 2005, p. 3); conforme V. Crisafulli, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1958, p. 487 e A. Sandulli, *Il sistema nazionale di istruzione*, cit., p. 274. Sui diritti pubblici soggettivi cfr. S. Romano, *La teoria dei diritti pubblici soggettivi*, in V.E. Orlando, *Primo trattato completo di Diritto Amministrativo Italiano*, Società Editrice Libreria, Milano 1900, vol. I, p. 113; S.A. Di Pisa, *Le dottrine più recenti intorno ai diritti soggettivi*, Reber, Palermo 1917; F. Pierandrei, *I diritti subiettivi pubblici nell'evoluzione della dottrina germanica*, Giappichelli, Torino 1940; P. Virga, *Libertà giuridiche e diritti fondamentali*, Giuffré, Milano 1947.

Rapportando detta normativa al caso di specie appare evidente la illegittimità delle disposizioni impugnate, per palese violazione della stessa.

Ed invero, come precisato in fatto, l'amministrazione nei decreti impugnati ha previsto "*per il medesimo servizio*" ma prestato nelle scuole non statali l'attribuzione di un punteggio dimezzato rispetto a quello svolto nelle scuole statali.

Il dimezzamento del punteggio previsto negli atti gravati concretizza un intento discriminatorio, che trova la propria fonte nel disconoscimento della pari dignità del servizio prestato nelle scuole pubbliche non statali e, per gli effetti, dei titoli in esse conseguiti.

Il decreto impugnato, infatti, determinando il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso agli uffici della pubblica amministrazione, ha collocato, in modo illogico oltretutto illegittimo, i partecipanti secondo un ordine collegato alla scuola in cui i titoli di servizio sono stati conseguiti .

Questa determinazione della P.A. resistente, si colloca al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in contrasto con il principio di uguaglianza e di *par condicio*, che ha determinato e riconosciuto una posizione di vantaggio a quei concorrenti che hanno lavorato presso scuole statali, in danno di quelli, come i ricorrenti, che hanno prestato servizio presso scuole non statali, che, a parità di titoli, si ritrovano, inspiegabilmente, con un punteggio ridotto della metà.

Detta articolazione può addirittura essere paradossale quando vi siano candidati che hanno prestato servizio per un lungo arco di tempo in scuole non statali e si vedono riconoscere un punteggio inferiore rispetto ad altri che hanno lavorato per un tempo inferiore ma in scuole statali.

Appare evidente la immediata lesività dei decreti *de quibus*, che pongono i ricorrenti/candidati in una evidente posizione di svantaggio rispetto a

coloro che incomprensibilmente godono di un punteggio maggiorato, determinandogli un notevole rallentamento nella progressione verso la parte alta ed utile per il collocamento della graduatoria.

Né detta differenza potrebbe essere giustificata dal diverso sistema di reclutamento tra le due scuole, che è libero nella scuola "privata", e procedimentalizzato (sebbene sempre di diritto privato – cfr. Cass. SS.UU. sentenza del 23 luglio 2014, n. 16756) in quella "pubblica".

Infatti, non può aver alcuna valenza in termini qualitativi-professionali il diverso modo di assumere il personale, né potrebbe essere eccepito che la scelta su basi privatistiche cioè *ad libitum* delle scuole non statali, possa essere meno garantista rispetto a quella operata in base a concorsi od abilitazioni pubbliche della scuola statale. Contrariamente a quanto potrebbe essere erroneamente immaginato, proprio l'interesse del gestore privato, di offrire un servizio che non pregiudichi il prestigio dell'istituto, che attiri nuovi "clienti" e che costituisca una soddisfacente remunerazione del capitale investito, induce all'arruolamento del personale migliore reperibile sul mercato, quali giovani brillantemente laureati, che non hanno possibilità di trovare occupazione immediata nella scuola pubblica.

È pertanto incomprensibile (poiché in difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990) che la P.A., al momento di disciplinare in via generale ed astratta i requisiti per il calcolo del punteggio nelle graduatorie triennali, non abbia tenuto conto della unicità del vigente regime scolastico e, per gli effetti, parificato il servizio prestato nelle scuole statali a quello prestato nelle scuole non statali, ma abbia, con le proprie previsioni, determinato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento.

Ed ancora l'illegittimità nonché la lesività dei decreti impugnati risulta ancor più evidente **alla luce delle tabelle di valutazione dei titoli relative**

al personale docente: infatti, la P.A. per detta categoria, recependo evidentemente le considerazioni sopra esposte, ha previsto un criterio univoco di valutazione dei titoli di servizio senza apportare alcuna differenziazione.

Relativamente a dette categorie di soggetti (personale docente), incomprensibilmente rispetto al differente trattamento previsto per il personale ATA, coloro che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie godono del medesimo punteggio (12 punti) previsto per i docenti delle scuole statali.

Ne deriva che l'illegittimità, illogicità ed irragionevolezza degli atti impugnati appare ancor più evidente anche sotto tale altro e diverso profilo, caratterizzato da una permanente violazione del principio di eguaglianza statuito dall'art.3 della Costituzione e di equivalenza tra scuole statali e paritarie delineato dalla L.n.62/00.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Nella non auspicata ipotesi in cui le censure di cui sopra non dovessero essere condivise e qualora i Decreti impugnati fossero considerati conformi alle disposizioni inerenti l'ordinamento scolastico contenute nella L.n.62/2000, la stessa normativa non può non apparire in palese contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, contrasto per il quale si rileva con il presente atto la potenziale questione di legittimità costituzionale.

Ed infatti, come sopra esposto, una siffatta interpretazione determinerebbe inevitabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che pur versando in identiche condizioni, ovvero in possesso di identici titoli di servizio, beneficerebbero di un punteggio maggiorato per il sol fatto che gli stessi sono stati conseguiti in scuole statali.

Non v'è dubbio che, l'interesse dedotto in giudizio dalle ricorrenti, che è quello di ottenere il riconoscimento della pari dignità del servizio reso nelle scuole non statali e, per gli effetti, l'attribuzione di uguale punteggio ai titoli così conseguiti, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle disposizioni che consentono all'amministrazione di porre siffatta differenziazione.

Sulla scorta di tali argomentazioni appare, pertanto, evidente, **la non manifesta infondatezza** della questione di legittimità costituzionale e la sua **rilevanza** ai fini della definizione della presente controversia.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* valgono le considerazioni suesposte ed inoltre come precedente si consideri quanto esposto dall'ordinanza del Tar Lazio n. 3052/2018, con la quale in accoglimento di analoga istanza cautelare, veniva affermato:

"...Considerato, prima facie, che i provvedimenti gravati, e in particolare la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M: n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuiscono al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.)..."

In ordine al *periculum in mora*, occorre rilevare come l'esecuzione dell'impugnato provvedimento costituisca un pregiudizio grave e potenzialmente irreparabile in termini di progressione professionale e di sviluppo di carriera delle ricorrenti all'interno dei ruoli del Sistema Nazionale di Istruzione .

Appare evidente pertanto come l'unico modo per evitare il protrarsi di tale grave ed irreparabile danno non possa che consistere nella sospensione del bando impugnato, ovvero nella disposizione di un ordine di riesame nonché, nella ritenuta ipotesi di rinvio alla Corte Costituzionale per la declaratoria dell'illegittimità delle norme di riferimento poste a base dell'impugnato atto, ove interpretate nel senso innanzi criticato per violazione dei principi costituzionali di parità e di libertà di educazione e di istruzione: ovvero del D. Lgs. n. 297 del 1994, della L. n. 662 del 1996, della L. n. 124 del 1999, del DPR n. 275 del 1999 e del D.M. MIUR n. 430 del 2000.

Per contro, vi sarebbe certezza immediata del diritto e l'interesse pubblico non verrebbe leso ma, anzi, tutelato. Si provi ad immaginare che vengano assunte persone che non ne avrebbero diritto ed assunte solamente a causa di una differenziazione illegittima, denunciata col presente atto. Nel caso, in cui si crede e confida, venga accolto il ricorso, seguirebbero altre procedure giudiziali utile alla rimodulazione delle graduatorie e lo Stato subirebbe pregiudizi economici in ordine alle spese di lite e tante cause per danni per mancata corresponsione di stipendi in favore di chi ne avrebbe avuto diritto.

Appare, pertanto, chiara l'utilità dell'accoglimento della domanda cautelare.

IN SUBORDINE

ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA

INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Per mero tuziorismo e considerando anche l'elevato numero di ipotetici controinteressati ancora solo potenziali in ragione della procedura (non ancora conclusa) si rappresenta in subordine quanto segue.

Potrebbero profilarsi, in ipotesi, in relazione alla natura della controversia ed agli auspicate esiti del presente ricorso, un numero indefinito di potenziali controinteressati (atteso il profilo inerente l'annullamento del bando presupposto e degli atti conseguenti) e, dunque, come sussistenti i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate dal Collegio oppure secondo le ordinarie ipotesi di notificazione per pubblici proclami. Si confronti in tal senso Consiglio di Stato, sentenza n. 5462/2003, per cui sono definiti "controinteressati" solo quei soggetti che siano risultati vincitori all'interno di una graduatoria concorsuale finale e definitiva. E', infatti, *jus receptum* che nei pubblici concorsi la posizione di controinteressato (e, quindi, di contraddittore necessario) è riscontrabile solo in quei soggetti che siano risultati idonei in una graduatoria finale di merito, visto che solo in tale occasione *"l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...dei promossi che devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni così acquisite"* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 luglio 2005, n. 3813; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. V, sent. 22 maggio 2001, n. 2824 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 23/2008).

Sull'ammissibilità della notificazione per pubblici proclami a mezzo di pubblicazione su portale telematico si confronti, *ex multiis*, quanto segue: *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente"* (sezione III bis del Tar Lazio, n. 9506/2013 Presidente Calveri, estensore Pisano).

Ciò rappresentato, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga doversi integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, si formula istanza affinché voglia disporre

preliminarmente tale incombente, mediante pubblicazione sul portale dell'amministrazione resistente.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che la S.V.I., Voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati e conseguentemente disporre ogni idoneo provvedimento in favore delle ricorrenti per consentirgli di poter beneficiare utilmente e per intero del titolo di servizio dichiarato nella domanda e quindi poter fruire del relativo punteggio in graduatoria.

Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di euro 650,00.

Roma, 7 luglio 2021

Avv. Luca Agliocchi